

Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto - Reg.to UE 2020/379 del 5-3-2020 - Dazio compensativo provvisorio sulle importazioni

Sulla GUUE L 69 del 6-3-2020 è pubblicato il **Reg.to UE 2020/379 del 5-3-2020** che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filati tagliati («chopped strands») di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm; di filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3% (determinata secondo la norma ISO 1887); e di feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39) e originari dell'Egitto.

Le aliquote del dazio compensativo provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:

Società	Dazio compensativo provvisorio	Codice aggiuntivo TARIC
Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.	8,7%	C540
Tutte le altre società	8,7%	C999

L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le parti interessate che intendono richiedere un'audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le parti interessate che intendono richiedere un'audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata.

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/199.

I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell'Unione non oltre 3 settimane prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le conseguenti variazioni sono riportate sulla nostra NUOVA TARIFFA on line.